

IL DOVERE DEL GIUDICE DI RICERCARE L'INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA VANIFICA I REQUISITI DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA?

di *Andrea Bonomi*, **Dottore di ricerca in Diritto costituzionale – Università di Genova**

SOMMARIO: 1) Premessa. 2) Il dovere di interpretazione “conforme a” vanifica il requisito della rilevanza della *quaestio*? 3) Il dovere di interpretazione “conforme a” vanifica il requisito della non manifesta infondatezza della *quaestio*? 4) Il dovere di interpretazione “conforme a” consente il “permanere” senza rimedio nell'applicazione pratica di interpretazioni gravemente incostituzionali.

1) Premessa – E' un fatto notorio che l'inottemperanza dei giudici *a quibus* al dovere di interpretare in maniera conforme a Costituzione – cioè adeguatrice – la disposizione gli stessi che sottopongono al vaglio della Consulta comporta perlopiù una decisione “sanzionatoria” la quale si estrinseca nella forma di una pronuncia interpretativa di inammissibilità adeguatrice: trattasi di quella decisione, appunto, attraverso la quale la Corte, muovendo dall'assunto – espresso, perlomeno in modo chiaro e netto, a partire dalla sentenza n. 356 del 1996 – secondo il quale “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice decida di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”, dichiara l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in quanto il giudice ha ommesso di ricercare – o ha ricercato in modo inadeguato – l'interpretazione conforme a Costituzione.

Queste decisioni, che si fondano sul principio della “centralità dell'interpretazione conforme alla Costituzione come compito dei giudici” (G. Zagrebelsky 2004, 3427), sono state adottate in misura esponenziale, in particolare negli ultimi quindici anni, dalla Corte al punto tale che è oramai un dato di fatto inoppugnabile la progressiva “residualità” e “recessività” delle sentenze interpretative di rigetto (L. Pesole 2011, 235).

E' ampiamente risaputo che le pronunce in questione hanno ricevuto consensi da una parte della dottrina la quale ne ha evidenziato l'effetto consistente nel valorizzare l'efficacia precettiva della Costituzione nel singolo caso concreto e cioè nel saper coinvolgere attivamente il giudice ordinario nel processo di attuazione della Costituzione (A. Anzon Demmig 2010, 319), traendone così la conclusione che “la via ormai intrapresa del costante coinvolgimento dei giudici nell'uso di quel canone interpretativo [conforme a Costituzione], guidato ed orientato dalla giurisprudenza costituzionale, sembra davvero irrinunciabile” (G. Serges 2011, 3380).

Altra parte della dottrina, come è altrettanto noto, ha invece sottolineato alcune conseguenze problematiche che discendono dall'adesione della Corte alla dottrina dell'interpretazione conforme.

Più in particolare, si sono evidenziati i seguenti “inconvenienti” che ad essa si ricollegano e che ricordiamo molto brevemente: innanzitutto è stato rimarcato che l'utilizzo dell'interpretativa di inammissibilità al fine di “sanzionare” il giudice che non ha sperimentato l'interpretazione adeguatrice “conduce – al limite – ad una specie di sindacato diffuso, in cui il giudice finisce col riservare solo a se stesso l'interpretazione e l'applicazione sia della legge che della Costituzione” (M. Manetti 1984, 2337); si è altresì rilevato che tale riserva esclusiva al giudice relativamente all'interpretazione e all'applicazione della Costituzione costituisce una seria “minaccia” alle competenze della Corte nei confronti della quale non sembrano esistere rimedi giuridici idonei dal momento che ipotizzare il ricorso all'impugnazione per difetto di giurisdizione o al conflitto di attribuzione proposto dalla stessa Corte non sembra una soluzione appagante poiché “è certo che in entrambi i casi ... sarebbe assai difficile stabilire quando essa [l'interpretazione adeguatrice] dia luogo ad una scelta vincolante – in relazione a significati palesemente espressi dalla Costituzione e veramente conciliabili con il tenore della disposizione – e quando ad una scelta << creativa >> rimessa perciò alla Corte costituzionale (se non al legislatore)” (M. Manetti 1984, 2338); da altri si è rilevato che le decisioni interpretative d'inammissibilità per omessa interpretazione conforme non risolvono in modo appagante il grave problema della compromissione dell'ordinamento perché consentono il permanere senza rimedio, anche nella pratica applicazione, di interpretazioni gravemente incostituzionali (A. Anzon Demmig 2010, 319) tanto che, al fine di ovviare a questo “inconveniente”, alcuni hanno ritenuto che, nel caso in cui il testo impugnato si presti ad un ventaglio di interpretazioni di cui una costituzionalmente compatibile, la Corte dovrebbe adottare, anziché l'interpretativa di inammissibilità, una “doppia pronuncia formale” e più in particolare dovrebbe emettere una sentenza di rigetto, con riferimento alla norma compatibile, e, insieme, una sentenza di accoglimento, relativamente alla norma o alle norme ritenute invece incostituzionali (M. Ruotolo 2010, 312-13); da ultimo, si è fatto anche notare che non sarebbe predicabile il dovere in capo al giudice *a quo* di sperimentare un'interpretazione conforme alla Costituzione prima di sollevare la *quaestio* laddove l'opera di adeguamento alla Costituzione dovesse essere “condotta sino al punto di leggere nella disposizione quel che non c'è, anche quando la Costituzione vorrebbe che vi fosse” (G. Silvestri 2009, 418) perché la legge potrebbe essere interpretata conformemente a Costituzione solo alla condizione di non oltrepassare i pur incerti limiti dell'interpretazione e di non trasformare il nostro in un sindacato di costituzionalità diffuso; infine, si è detto anche che la Corte dovrebbe mostrare “prudenza nel fulminare con l'inammissibilità questioni per le quali appaia altamente improbabile il successo giurisprudenziale di un'interpretazione adeguatrice fondate sulle sole capacità persuasive del remittente” (M. Bignami) e orientarsi, invece, per un'interpretativa di rigetto perlomeno laddove sia la stessa Corte a convincersi della “bontà” della soluzione ermeneutica, mentre l'adozione dell'interpretativa di inammissibilità dovrebbe avvenire solo allorquando l'interpretazione adeguatrice che il giudice *a quo* non ha sperimentato sia tale da non apparire verosimilmente destinata ad essere travolta nei successivi gradi del giudizio.

A noi comunque in questa sede non interessa analizzare *funditus* le argomentazioni che sorreggono le varie critiche ed obiezioni alle interpretative di inammissibilità adeguatrici che poc'anzi, sia pure succintamente, abbiamo ricordato: a noi preme piuttosto evidenziare se il dovere di interpretare in modo conforme a Costituzione posto in capo ai giudici nel momento in cui intendono sollevare la *quaestio* di costituzionalità di una certa disposizione – dovere la cui inottemperanza perlopiù conduce la Corte, come s'è detto, ad emettere un'interpretativa di inammissibilità – sia tale da incidere sui requisiti che il nostro ordinamento – più in particolare,

l'art. 1 l. cost. n. 1/1948 e l'art. 23 l. n. 87/1953 – richiede indefettibilmente ai fini di poter investire la Corte di una certa questione.

2) Il dovere di interpretazione “conforme a” vanifica il requisito della rilevanza della *quaestio*?

Secondo alcuni studiosi, nel momento in cui “imputa” al giudice *a quo* di non aver interpretato in modo conforme a Costituzione la disposizione che sottopone al giudizio della Corte ed opera una rilettura della stessa disposizione che conduce al ripudio dell'esegesi presupposta dall'autorità rimettente, la Corte ricostruirebbe il contenuto e la portata della norma scrutinata con modalità tali da escludere la sua riferibilità alla fattispecie oggetto della lite e quindi la rilevanza della correlativa questione di legittimità nel giudizio *a quo* (M.R. Morelli 1998, I, 2412; A. Ruggeri-A. Spadaro 2009, 184).

In questo senso, si è precisato che “addirittura ... l'interpretazione adeguatrice può talvolta rendere la *disposizione* non pertinente al caso” (A. Rauti 2009, 80) e, più in particolare, si sono specificate e differenziate le seguenti due ipotesi: da un lato, quella in cui nell'ordinanza di rimessione il giudice non abbia espressamente precisato di aver tentato, con esiti negativi, un'interpretazione adeguatrice, ipotesi in cui l'irrilevanza sarebbe *in re ipsa* perché l'omissione del doveroso accertamento impedirebbe a chiunque di valutare anche la mera possibilità di applicazione della norma oggetto della questione e ciò pure laddove non si dia, in ipotesi, alcuna reale possibilità di una diversa interpretazione conforme a Costituzione; dall'altro lato, il conflitto diventerebbe reale, invece, quando la Corte considera l'argomentazione volta a dimostrare l'impossibilità dell'interpretazione conforme abnorme, arbitraria, implausibile, oppure censura il giudice per non aver individuato quell'interpretazione conforme che è già stata praticata da altri magistrati e che essa stessa ritiene possibile, oppure ancora dichiara l'inammissibilità proponendo un significato conforme che il remittente ha espressamente affermato di non poter ricavare dal testo legislativo (A. Rauti 2009, 82).

Questa tesi – che potrebbe essere definita dell'irrilevanza *ex post* a seguito dell'indicazione della norma costituzionalmente orientata da parte della Corte nella decisione di inammissibilità – è stata, a nostro sommo avviso in modo del tutto condivisibile, contestata in dottrina essendosi sostenuto che “essa a ben vedere sembra in effetti provare troppo” (G. Sorrenti 2009, 463): si è rilevato con un argomento del tutto decisivo, infatti, che la qualificazione come irrilevante di una questione di costituzionalità in cui la Corte procede alla reinterpretazione dell'oggetto, per quanto possa apparire logica e lineare, non sembra cogliere tuttavia nel segno se non altro perché la questione, anziché divenire ininfluenza nel giudizio principale, attraverso la reinterpretazione viene piuttosto risolta, senza contare – si è soggiunto – che “il giudizio di irrilevanza apparirebbe del tutto fittizio quando si tratti di suggerire norme puramente ipotetiche (come pure accade ...)” (G. Sorrenti 2010, 27 nota 40).

Non solo, ma d'altra parte non si può non notare che è la stessa giurisprudenza costituzionale a dimostrare che la causa preclusiva dell'ingresso nel merito della *quaestio* costituita dall'omessa o dall'inadeguata ricerca dell'interpretazione conforme a Costituzione non incide sulla rilevanza: e questo perché la Corte ha mostrato di voler tenere distinte l'ipotesi in cui l'inammissibilità è “comminata” per violazione dell'obbligo dell'interpretazione adeguatrice da quella in cui la lettura conforme a Costituzione, escludendo l'applicabilità di una certa disposizione al caso pendente dinanzi al giudice *a quo*, determina propriamente l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale (v., ad esempio, l'ordinanza n. 111 del 2009).

3) Il dovere di interpretazione “conforme a” vanifica il requisito della non manifesta infondatezza della *quaestio*? -

Un maggiore approfondimento richiede la possibile incidenza del dovere di cui discorriamo sul requisito della non manifesta infondatezza.

Sotto questo profilo è stato sostenuto che, lungi dal ritenere che “l’omessa verifica di praticabilità di una interpretazione adeguatrice equivale ... al mancato riscontro dell’esistenza di una questione configurabile come << questione di legittimità costituzionale >>, e non meramente interpretativa, e si risolve quindi nell’inosservanza, *a fortiori*, dell’obbligo di motivazione sulla << non manifesta infondatezza >> della << questione di legittimità >>” (M.R. Morelli 1997, I, 2357), si dovrebbe invece rilevare che “l’obbligo per il giudice di privilegiare comunque interpretazioni conformi a Costituzione vanifica il requisito della non manifesta infondatezza, che richiede il semplice dubbio di legittimità della norma per poter accedere al sindacato di costituzionalità” (A. Pugiotto 2004, 988), in quanto, se il giudice deve aver esperito invano tutti i tentativi possibili per ricercare l’interpretazione conforme a Costituzione, allora, nel momento in cui rimette la questione alla Corte, lo stesso giudice non è soltanto sfiorato dal ragionevole dubbio ma è certo, dal suo punto di vista, dell’incostituzionalità della norma, avendo superato da sé il dubbio sulla non manifesta infondatezza (M. D’Amico 2009, 506 nota 24): insomma, la dichiarazione di inammissibilità di una questione “perché il giudice *a quo* non ha dimostrato che era impossibile procedere ad un’interpretazione adeguatrice ... stravolge il meccanismo come configurato nella legge costituzionale, la quale prevede che il giudice abbia l’obbligo di sollevare la questione non quando è convinto dell’incostituzionalità della norma, ma quando dubita della sua costituzionalità (ed anzi ... quando ritiene ragionevole il dubbio espresso dalla parte che ha sollevato la questione) (G.U. Rescigno 2007, 21). Se così fosse, si potrebbe ragionare – e così si è fatto – della non manifesta infondatezza come dell’“antitesi positiva” (G. Sorrenti 2006, 140) del canone dell’interpretazione conforme.

A noi pare che, se è vero che nei fatti la tendenza è quella per la quale più il giudice mostra di dubitare della legittimità costituzionale della legge o addirittura di essere convinto della sua incostituzionalità più è indotto, al fine di non incorrere nella “sanzione” dell’inammissibilità interpretativa per omesso sforzo di interpretazione “conforme a”, a non sollevare la relativa questione ma a mutare “direzione interpretativa”, è anche vero che, a ben vedere, è preferibile ritenere che il dovere di interpretazione adeguatrice della disposizione che incombe sul giudice non sia incompatibile con il fatto che il giudice deve rimettere alla Corte tutte le questioni che non siano manifestamente infondate.

E’ noto che in base a quanto prescrive la l. cost. n. 1/1948 e la l. n. 87/1953 il giudice deve sollevare la questione di costituzionalità non, perlomeno necessariamente, se è convinto dell’illegittimità della norma – come richiede invece inequivocabilmente, attraverso l’utilizzo del chiarissimo verbo “hält”, l’art. 100 del *Grundgesetz* –, ma solo se, più semplicemente, la ritiene non manifestamente infondata.

Da ciò si può trarre la consequenziale conclusione che, laddove sia pienamente convinto della non illegittimità della legge che deve applicare, il giudice non deve sollevare la relativa questione, mentre, qualora nutra un dubbio sulla sua legittimità o addirittura sia convinto della sua illegittimità, il giudice stesso deve rimettere la questione al vaglio della Corte: in altri termini, sia le questioni ritenute fondate, tanto manifestamente quanto probabilmente, sia le questioni ritenute

semplicemente infondate (in quanto non assurgono al grado di manifestamente infondate) devono essere sollevate.

La manifesta infondatezza, invece, ricorre allorché a giudizio del giudice è assente il benché minimo dubbio circa la costituzionalità della disciplina legislativa relativa al caso trattato (F. Pizzetti-G. Zagrebelsky 1972, 83).

Ora, è bene chiarire se la questione di costituzionalità è manifestamente infondata quando è assente il benché minimo dubbio circa la costituzionalità della disposizione o, invece, della norma che il giudice intende applicare.

Se si sostiene che la questione è manifestamente infondata qualora sia assente il benché minimo dubbio relativamente alla costituzionalità della *disposizione* che il giudice intende applicare, si dovrebbe dire che, affinché possa ritenersi concretato il requisito della manifesta infondatezza, è necessario escludere in via assoluta che dalla disposizione esaminata possano trarsi significati incostituzionali con la conseguenza che la questione è non manifestamente infondata e dunque il giudice ha il dovere di sollevare la questione quando riconosce che vi possono essere interpretazioni incostituzionali della *disposizione* esaminata: se così fosse, allora sì che emergerebbe lampante il contrasto fra la dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione e il requisito della non manifesta infondatezza, perché, se l'interpretazione adeguatrice è quel criterio in virtù del quale si omettono le interpretazioni incostituzionali per fare luogo a quelle costituzionali, ciò è possibile solo qualora siano esperibili interpretazioni incostituzionali, circostanza realizzandosi la quale, però, la questione non sarebbe manifestamente infondata e dovrebbe essere perciò rimessa al vaglio della Corte.

Come è stato giustamente sottolineato, questa impostazione non persuade perché, se per aversi manifesta infondatezza è necessario escludere la possibilità che della disposizione possano darsi interpretazioni incostituzionali, “sarebbe però quantomeno curioso, oltre che in contrasto logico con la condizione della rilevanza, l'obbligo di sollevare una q.l.c. in riferimento a un'interpretazione sì incostituzionale ma che il giudice comunque non intende fare propria e sulla base della quale, pertanto, non intende definire il caso di specie” (O. Chessa 2009, 270): di conseguenza, si deve ritenere che si ha manifesta infondatezza quando è assente il benché minimo dubbio circa la costituzionalità non della *disposizione* bensì della *norma* che il giudice intende applicare.

Da quanto poc'anzi argomentato non può che trarsi l'ulteriore conclusione secondo la quale il criterio dell'interpretazione conforme non si atteggia a terzo requisito ma non può che precedere, quale vera e propria preconditione, la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – della quale, al massimo, costituisce un “requisito logicamente implicato” (F. Modugno 2009, 2405) –: se, infatti, l'interpretazione precede logicamente il momento dell'applicazione che pure la condiziona, la ricerca della soluzione conforme a Costituzione dovrebbe situarsi in una fase che logicamente precede la stessa valutazione circa la non manifesta infondatezza, per cui, prima di esprimere il dubbio, che resta tale, il giudice deve aver praticato le “strade” consentite dall'uso dei suoi poteri interpretativi. Insomma, se resta convinto, dandone adeguata motivazione, del fatto che l'interpretazione plausibile sia quella che determina dubbi di costituzionalità, il giudice non può che rimettere la questione alla Corte, la quale a quel punto, ove la motivazione sia adeguata, dovrà pronunciarsi nel merito. Di conseguenza, “se così è, la << interpretazione conforme >> non si atteggia né a << terzo requisito >> né ad elemento in grado di travolgere il senso della valutazione di << non manifesta infondatezza >>. Diviene momento, nell'ordinario esercizio dei poteri interpretativi del giudice, che logicamente precede, potendo fungere da presupposto, le valutazioni sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. Si spiegherebbe, così, la ragione per la quale il mancato tentativo di interpretazione conforme

condizioni la stessa ammissibilità della prospettata questione: se il presupposto interpretativo poteva essere un altro, la stessa valutazione sulla non manifesta infondatezza e/o rilevanza ne risulta manifestamente inficiata” (M. Ruotolo 2009; conformi M. Raveraira 2010, 1969; G. Sorrenti 2010, 29; G. Zagrebelsky-V. Marcenò 2012, 294).

4) Il dovere di interpretazione “conforme a” consente il “permanere” senza rimedio nell'applicazione pratica di interpretazioni gravemente incostituzionali -

Se è vero che il requisito – anzi, sulla base di quanto s'è venuto sostenendo poco addietro, la precondizione – del dovere di interpretazione adeguatrice da parte del giudice non è tale da incidere, vanificandoli, sui requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, è anche ed altrettanto vero che tale dovere comporta un grave “inconveniente” del quale abbiamo succintamente già dato conto in precedenza: più in particolare, la scelta operata dalla Corte a favore di una interpretazione conforme rigidamente intesa, pur avendo il merito di offrire una concezione della Costituzione “immanente nell'ordinamento, cioè una Costituzione che pervade l'ordinamento in modo molecolare, entra in tutte le norme dello stesso e quindi le caratterizza, le conforma, consente ed impone quella interpretazione che tiene conto di questa Costituzione, che è entrata dentro e non sta fuori dall'ordinamento, per essere confrontata in un empirico” (G. Silvestri 2010, 323), tuttavia non vale a risolvere in modo appagante il problema di difficile soluzione della compromissione dell'interesse generale dell'ordinamento perché consente il permanere senza rimedio nella pratica applicazione di interpretazioni gravemente incostituzionali (A. Anzon Demmig 2010, 319).

E' chiaro, infatti, che, se nessuna ottemperanza di un dovere di questo genere fosse pretesa al giudice, a quest'ultimo al fine di sollevare la questione basterebbe assodare, dopo avere accertato che la norma costituzionalmente dubbia è applicabile nel giudizio *a quo* – o, come altri ritiene, che il giudizio della Corte su quella norma sarebbe effettivamente incidente sul processo principale e dunque lo “influenzerebbe” –, che esiste un'interpretazione di quella disposizione tale da farne sospettare l'incostituzionalità: una volta poi sollevata la questione di costituzionalità di tale norma della quale lo stesso giudice ipotizza profili di incostituzionalità, la Corte, accertata la sussistenza di tali profili, annullerebbe la norma in questione (rimanendo margine di “discussione” soltanto sul fatto se la Corte nel caso in questione dovrebbe adottare una sentenza di accoglimento secca o una interpretativa).

Se, invece, si richiede – come fa la Corte – che il giudice previamente valuti se esiste un'interpretazione della disposizione tale da “salvarla” dal sospetto di incostituzionalità, il giudice, il quale abbia ritenuto di accogliere una certa interpretazione della disposizione che deve applicare nel giudizio tale da ingenerare dubbi di costituzionalità della stessa e la sottoponga al vaglio della Consulta, si vedrà “sanzionato” con una pronuncia di inammissibilità attraverso la quale, appunto, la Corte gli rimprovererà di non aver ottemperato al dovere di ricercare un'interpretazione adeguatrice: ora, qualora questa pronuncia (che in svariate occasioni, peraltro, è adottata oltretutto con il provvedimento dell'ordinanza succintamente motivata) non indicasse – così come in molti casi avviene, e a nostro modesto avviso, peraltro, in modo del tutto corretto trattandosi di una decisione che dopotutto utilizza la formula dell'inammissibilità nel dispositivo (cfr., volendo, A. Bonomi 2013 (1); A. Bonomi 2013 (2)) – qual è la possibile interpretazione della legge rispondente alle norme costituzionali ma presupponesse soltanto che essa esiste, il giudice comune sarebbe lasciato completamente solo nel compito di ricercare l'interpretazione conforme a Costituzione di

quella disposizione (E. Lamarque 2008, 716), con tutti gli intuibili “inconvenienti” che ne deriverebbero laddove il giudice, nella successiva opera di interpretazione della disposizione che deve applicare nel suo processo, “fallisse” nel ricavare da quella disposizione una norma “conforme a”.

Nota bibliografica

A. Anzon Demmig, *Intervento. La problematica convivenza della dottrina dell'interpretazione conforme a costituzione con la dottrina del diritto vivente*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, Milano 2010.

M. Bignami, *Il doppio volto dell'interpretazione adeguatrice*, in *Forum di Quad. Cost.*

A. Bonomi, *Alcuni spunti sulle “tipologie” decisorie adottate dalla Corte costituzionale a seguito dell'accertamento dell'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice a quo: non fondatezza “nei sensi di cui in motivazione”, inammissibilità interpretativa, manifesta infondatezza e non fondatezza semplice (... alla luce della sentenza n. 140 del 2013 Corte cost.)*, in *Forum di Quad. Cost.* 2013.

A. Bonomi, *L'assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale*, Napoli 2013

O. Chessa, *Non manifesta infondatezza versus interpretazione adeguatrice*, in M. D'Amico-B. Randazzo (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit.

M. D'Amico, *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, in M. D'Amico-B. Randazzo (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Torino 2009.

E. Lamarque, *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (Anni 2000-2005)*, in *Riv. trim. di dir. pubbl.* 2008.

M. Manetti, *Abuso del potere interpretativo da parte del giudice e del legislatore: un'occasione mancata per un conflitto di attribuzione*, in *Giur. Cost.* 1984.

F. Modugno, *Inammissibilità della quaestio legitimitatis per omessa interpretazione costituzionalmente conforme e bilanciamento in concreto di diverse esigenze costituzionali*, in *Giur. Cost.* 2009.

M.R. Morelli, *Doverosità della previa verifica di una possibile << interpretazione adeguatrice >> ai fini dell'ammissibilità dell'incidente di costituzionalità e diverso regime del giudizio in via principale*, in *Giust. Civ.* 1997, I.

M.R. Morelli, *Ancora una nuova tipologia di decisione costituzionale: la << interpretativa di inammissibilità >> (A proposito della sentenza n. 347 del 1998, sulla azione di disconoscimento di figlio nato mediante inseminazione eterologa)*, in *Giust. Civ.* 1998, I.

L. Pesole, *Quando la Corte << neutralizza >> una legge*, in *Giur. Cost.* 2011, 235.

F. Pizzetti-G. Zagrebelsky, *<< Non manifesta infondatezza >> e << rilevanza >> nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi*, Milano 1972.

A. Pugiotto, *La metamorfosi delle sentenze interpretative di rigetto*, in *Il Corr. Giur.* 2004, n. 8.

A. Rauti, *Interpretazione adeguatrice e ragionevolezza: la prospettiva dei giudici << comuni >>*, in M. D'Amico-B. Randazzo (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Torino 2009.

M. Raveraira, *Le critiche all'interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un'incidentalità “accidentata”?*, in *Giur. It.* 2010.

- G.U. Rescigno, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino 2007.
- A. Ruggeri-A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2009.
- M. Ruotolo, *Intervento*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit.
- M. Ruotolo, *Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in www.gruppodipisa 2009.
- G. Serges, *L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici*, in *Scritti in onore di Franco Modugno*, IV, Napoli 2011.
- G. Silvestri, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme a"*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Florida*, Napoli 2009.
- G. Silvestri, *Intervento*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit.
- G. Sorrenti, *Interpretazione conforme a Costituzione e ragionevolezza*, in M. D'Amico-B. Randazzo (a cura di), *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, cit.
- G. Sorrenti, *La Costituzione "sottintesa"*, in *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, cit.
- G. Sorrenti, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano 2006.
- G. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale nel 2003*, in *Giur. Cost.* 2004.
- G. Zagrebelsky-V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, Bologna 2012.